



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

Tra l'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede in Via Università 40, Cagliari, rappresentata in qualità di legale rappresentante dal Rettore prof. Francesco Mola (d'ora in poi denominata "Università")

e

il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), 97103490583, con sede in viale Tor di Quinto 65, Roma, rappresentato dal Comandante, Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa (d'ora innanzi denominato "RaCIS")
di seguito denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dello Statuto emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012 e s.m.i. è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze;
- l'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale e internazionale;
- l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università, Centri di ricerca, e istituzioni nel territorio quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze;
- l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca, per qualificarsi sempre più come research university, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- l'Università ha attivato attività didattiche e di ricerca per l'approfondimento, l'innovazione e la divulgazione delle Scienze Forensi, ai sensi della Convenzione Quadro quinquennale siglata con il RaCIS nel 2019;
- il RaCIS è la struttura istituzionalmente preposta a soddisfare le richieste di indagini tecnico- scientifiche di Polizia Giudiziaria dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia;
- è interesse comune del RaCIS e dell'Università – nel quadro delle normative di riservatezza e di preventiva autorizzazione che la Legge e l'organizzazione interna di ciascuna Istituzione impongono – intensificare i rapporti di collaborazione scientifica e didattica inerente alle materie di comune interesse tra le parti, al fine di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione di conoscenze specialistiche e di individuare possibili sinergie di risorse umane e strumentali;

- ritengono utile e funzionale ai rispettivi fini istituzionali avviare una specifica collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di public engagement nei campi di comune interesse di entrambi le parti;
- tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni successivo accordo tra le parti;
- a seguito della stipula della Convenzione Quadro nel 2019 tra le parti si sono concretizzate diverse forme di collaborazione nella materia delle Scienze Forensi inerenti l'attività didattico-seminariale, l'attività scientifica e le iniziative di public engagement;
- è interesse delle Parti confermare la collaborazione, con l'impegno di ampliare i campi di applicazione sulle materie di comune interesse tra le parti;
- il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università hanno preso atto della comunicazione relativa alla stipula del presente Convenzione nelle sedute del 23 luglio 2024;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione:

- ✓ nello svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;
- ✓ nell'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca e nella valorizzazione dei risultati della medesima;
- ✓ nell'ambito delle attività di didattica e formazione;
- ✓ nell'ambito della promozione di iniziative finalizzate alla divulgazione culturale e scientifica nel territorio.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

1. Per quanto detto le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative di riferimento e per quanto di competenza di ciascuna, a collaborare nelle materie di comune interesse con particolare riguardo alla ricerca, alla formazione, al trasferimento tecnologico e al public engagement. In particolare, la collaborazione potrà svilupparsi nei seguenti ambiti:

- a) RICERCA: attività di ricerca nel campo delle materie di comune interesse tra le parti, con possibilità di pubblicazioni scientifiche congiunte e partecipazione a eventi scientifici nazionali o internazionali;
- b) FORMAZIONE: attività formative e co-tutela di tesi di laurea/dottorato nel campo delle materie di comune interesse tra le parti;
- c) VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA: attività congiunte finalizzate al trasferimento tecnologico e al supporto della crescita sociale e culturale della comunità;

d) PUBLIC ENGAGEMENT: organizzazione e partecipazione di eventi divulgativi destinati al pubblico non accademico.

2. Per la realizzazione delle anzidette attività saranno stipulati appositi accordi attuativi con i dipartimenti interessati. In tali accordi dovrà essere indicato l'oggetto e la durata della collaborazione, nonché il Responsabile scientifico per ciascuna delle Parti.

3. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti, fatti salvi gli eventuali oneri che saranno determinati negli accordi attuativi di cui al comma precedente.

4. L'attività di collaborazione avverrà esclusivamente sotto il profilo metodologico e non relativamente a dati personali, trattati per finalità di polizia, direttamente o indirettamente riconducibili a persone fisiche (ex art. 1 del D. Lgs. 51/2018).

Articolo 4 Responsabili della convenzione

1. L'Università indica quale referente e responsabile del presente protocollo il Rettore o suo delegato, mentre il RaCIS il Generale Comandante o suo delegato.

Articolo 5 Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. N. 51/2018.

Articolo 6

Copertura degli oneri assicurativi

1. L'Università garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale e figure assimilate di cui dovesse servirsi per la realizzazione del presente accordo.

2. Il RaCIS garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale di cui dovesse servirsi per la realizzazione del presente accordo. Per le finalità di cui all'art. 2, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, acceda in luoghi militari in esecuzione del presente accordo, si impegna a sottoscrivere una liberatoria che sollevi l'Arma dei Carabinieri da eventuali danni subiti in occasione delle attività ivi svolte.

Articolo 7

Riservatezza, pubblicazione e proprietà intellettuale

1. Le Parti convengono sulle definizioni e clausole specifiche di cui all'allegato 1 al presente Accordo in materia di riservatezza, pubblicazioni e gestione della proprietà intellettuale, che dovranno essere richiamate nei singoli accordi attuativi anche nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento brevetti dell'Università di Cagliari".

2. E' fatto salvo il rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza, connessi con la salvaguardia delle tecniche investigative non direttamente attinenti allo sviluppo accademico e con la tutela del segreto sugli atti di indagine.

Articolo 8

Comunicazione e uso dei marchi

1. Le parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Articolo 8

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Cagliari.

Articolo 9

Durata della convenzione, rinnovo e registrazione

1. La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale in ordine cronologico ed ha la durata di cinque anni. Al termine della convenzione l'Università ed il RaCIS redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
2. La presente Convenzione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. È soggetta ad imposta di bollo e sarà assolta dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi l'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Per l'Università degli Studi di Cagliari
Il Rettore Prof. Francesco Mola

Per il RaCIS
Il Comandante
Gen.B. Iacopo Mannucci Benincasa